



CIRCOLARE N. 9/2021

Reggio nell'Emilia, li 1 aprile 2021

Ai Signori e Società in indirizzo

OGGETTO: NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Gentile cliente,

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è stato previsto il versamento dell'imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l'importo dovuto risulti inferiore a € 250.

Quadro normativo attuale

Da ultimo, con il DM 4.12.2020 pubblicato sulla G.U. 19.12.2020, n. 314, il MEF ha nuovamente modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individuato la procedura di recupero dell'imposta non versata.

Ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2021.

L'art. 1 del citato DM 4.12.2020 modifica il comma 2 dell'art. 6, DM 17.6.2014 che fissa i termini di versamento dell'imposta di bollo. In particolare il nuovo comma 2 stabilisce che le seguenti scadenze:

- primo trimestre → 31/05
- secondo trimestre → 30/09

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Guido Garetini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi **
Licia Grammatico
Elisa Martinelli
Paolo Messarra *
Francesco Patteri
Niccolò Reggi
Valentina Spreafichi

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione**REGGIO EMILIA**

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Corso Europa, 13
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

SASSUOLO

Viale XX Settembre, 34
41049 - Sassuolo, Italy
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432



- terzo trimestre → 30/11
- quarto trimestre → 28/02

Si precisa che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11), ma non oltre.

Come sopra evidenziato le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2021.

Controlli dell'Agenzia Entrate

È confermato che, per le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare/quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con il provvedimento del 04.02.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative finalizzate all'integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente / fornitore non ha assolto l'imposta di bollo.

A tal fine l'Agenzia predispone ogni trimestre due elenchi contenenti rispettivamente le fatture con il bollo assolto e quelle per le quali il bollo è stato "integrato" dalla stessa Agenzia.

Il primo, denominato **"Elenco A"**, **non modificabile**, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo.



Il secondo, denominato “**Elenco B**”, **modificabile**, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall’1.1.2021, che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all’intermediario delegato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento**.

In particolare, se il cedente / prestatore o l’intermediario delegato ritiene che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, lo stesso può spuntare gli estremi della fattura che ritiene erroneamente inserita nell’Elenco B. È altresì prevista la possibilità di integrare l’Elenco B inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non “intercettate” dall’Agenzia delle Entrate) per le quali il cedente / prestatore o l’intermediario delegato si accorge di non aver indicato l’imposta di bollo seppur dovuta.

Le modifiche / integrazioni dell’Elenco B possono essere effettuate:

- entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo / terzo / quarto trimestre;
- entro il 10.9 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i predetti termini e l’Agenzia utilizza l’ultima modifica elaborata per calcolare l’importo dell’imposta di bollo da versare.

Non è possibile apportare modifiche dopo aver effettuato il pagamento dell’imposta di bollo.



Versamenti e Ravvedimenti

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il mod. F24 ovvero tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul c/c.

A tal fine si rammenta che i codici tributo da utilizzare nel mod. F24 sono i seguenti:

- 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre
- 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre
- 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre
- 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre
- 2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI
- 2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI

Nel caso in cui il versamento riguarda più trimestri (in quanto l'importo dovuto è risultato non superiore a € 250), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.

In caso di omesso / insufficiente / ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite il proprio intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:

- può fornire chiarimenti, anche tramite i servizi online dell'Agenzia;
- effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile per il mancato / insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la sanzione applicabile è pari:



- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto; con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione.

Si evidenzia infine che ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI